



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO**

OGGETTO: Rilascio di copia di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo: Novità introdotte con legge 207/2024 in vigore dall'01.01.2025- Istruzioni operative

Il Procuratore della Repubblica ed il Dirigente Amministrativo

Letta la legge 207/2024 riguardante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*" (pubblicata in G.U. del 31.12.2024) che tra le altre novità, all'art. 1 comma 815, ha novellato l'art. 269 nonché introdotto l'art. 269 bis del Testo unico Spese di Giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. che regolano i diritti per il rilascio di copia;

Visto altresì l'allegato 8 al precitato T.U. così come sostituito che ha fissato l'importo dei diritti da corrispondere per le copie informatiche di atti e documenti analogici non più commisurato al numero di pagine scansionate ma stabilito in maniera forfettizzata;

Ritenuto che le nuove disposizioni, - che riguardano "esclusivamente il processo penale telematico", richiamando a tal fine gli art. 111 bis e 111 ter cp., - sono applicabili alla richieste di copie che riguardano atti in TIAP, applicativo per la gestione informatica del fascicolo;

Preso atto che di non pacifica interpretazione, risulta, in particolare, **l'art. 269-bis** che disciplina il diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche;

DISPONGONO

- 1) **In relazione all'art. 269** ("Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi") che, allo stato, non è applicabile l'esonero del pagamento del diritto forfettizzato in considerazione del fatto che l'attività di mediazione del personale amministrativo, nella visione del fascicolo e nella messa in disponibilità da remoto, è ad oggi ancora sempre necessaria in ambito penale.
- 2) il diritto forfettizzato non si applichi nel caso di rilascio di copie cartacee in quanto non risultano essere state abrogate le tabelle 6 e 7 che le regolano e dunque ne permane l'operatività.

Preso atto che l'attività della segreteria, nelle ipotesi diverse dalla richiesta di copia in formato cartaceo, è quella del "*riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD)*" forniti dalla parte e di "*trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)*", si ritiene che il compenso forfettizzato sia dovuto in considerazione dell'attività di riversamento e pertanto :



- 3) Con riferimento all'attività di riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici ove il diritto forfettizzato è stato stabilito in euro 25 "*per ogni supporto dati*", si determina che il diritto forfettizzato si applichi ad ogni supporto, a prescindere dalla capacità di memoria del dispositivo informatico fornito; ne consegue che, tale diritto sarà corrisposto con riferimento sia al supporto su cui si riversa l'intera documentazione del fascicolo, sia ad ogni altro supporto contenuto nello stesso (es. cd contenente relazione di CT, intercettazione, partizioni di archivio riservato ecc).

Le presenti disposizioni sono suscettibili di modifiche ed integrazioni in ragione delle evoluzioni del processo telematico, del portale depositi e dell'utilizzo degli strumenti telematici nonché delle eventuali circolari o risposte ai quesiti formulati dagli uffici, alcuni dei quali già all'esame del Ministero della Giustizia, in merito agli argomenti in questione.

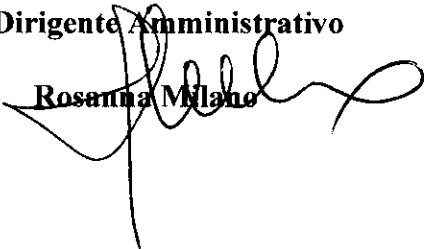
Si comunichi a tutto il personale amministrativo, ai responsabili della Polizia Giudiziaria.

Si comunichi altresì al Presidente dell'Ordine degli Avvocati e, per opportuna conoscenza, ai magistrati.

Taranto, 14.03.2025

Il Dirigente Amministrativo

Rosanna Milano



Il Procuratore della Repubblica

Eugenia Pontassuglia

